

Scrit.
Cred.
Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. IX civile
In persona del giudice unico
Dr. Giulia Iofrida

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. [redacted] del ruolo contenzioso generale dell'anno [redacted] posta in deliberazione all'udienza del [redacted] (con termine per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica di gg. 60+20) e vertente

tra

[redacted]

elett. dom. ti in Roma Via Carlo Poma 4 presso lo studio dell'Avv.to Patrizio Alecce che li rappresenta e difende per delega in atti

ATTORI

e

[redacted] in persona del legale rappresenta p.t.,

elett. dom. ta in Roma [redacted] presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Valvo che la rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTA

e

[redacted] in persona del legale rappresentante p.t.,

CONVENUTA contumace

OGGETTO: Viaggio e turismo.

CONCLUSIONI

All'udienza del 12/10/2006 i procuratori delle parti così concludevano:
Per parte attrice: "Come da atto di citazione".
Per parte convenuta: "Come da comparsa di risposta".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22/5/2003 ed il 23/6/2003, [redacted] assumendo di avere acquistato, presso l'agenzia di viaggi [redacted] di Roma, in data [redacted], un pacchetto turistico, organizzato dalla società [redacted] comprendente volo aereo e soggiorno, con la formula "all inclusive", nell'isola Bathala Island dell'arcipelago delle Maldive,

Giulia Iofrida

dal 22/2/2003 al 3/3/2003, corrispondendo l'importo complessivo di € 3.946,00, e lamentando che, il giorno precedente la partenza, il Tour Operator, tramite l'invio del *voucher* necessario per l'imbarco, aveva loro comunicato una modifica sostanziale del viaggio, essendo stato spostato il soggiorno balneare a Palm Island, modifica da essi contestualmente non accettata, con espressa rinuncia al viaggio e richiesta, senza esito, della restituzione del corrispettivo pagato, convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, le società [REDACTED] ed [REDACTED] in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per sentirle condannare, accertato il loro inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte verso essi attori, alla restituzione dell'importo di € 3.946,00, illecitamente trattenuto, ed al risarcimento dei danni subiti da essi attori, quantificati nella somma di € 1.219,00.

Differita, ex art.168 bis V° comma c.p.c., la prima udienza ex art.180 c.p.c. al 2/10/2003, si costituiva la convenuta [REDACTED] in data 28/7/2003, tempestivamente ai sensi degli artt.166 e 167 c.p.c., eccependo il mancato rispetto dei termini libero minimo a comparire, ex art.163 bis c.p.c., e contestando la pretesa attrice, in punto essenzialmente di propria responsabilità, e chiedendone il rigetto.


Non si costituiva invece la convenuta [REDACTED] malgrado rituale notifica dell'atto di citazione, e veniva dichiarata contumace. Veniva fissata, ex art.164 c.p.c., stante l'eccezione di nullità della citazione, sollevata dalla [REDACTED], altra prima udienza ex art.180 c.p.c. per il giorno 14/1/2004.

All'udienza di prima trattazione, ex art. 183 c.p.c., del 21/4/2004, non comparivano le parti personalmente e non potevano espletarsi né l'interrogatorio libero né il tentativo di conciliazione. In sede di memoria ex art. 183 V° comma c.p.c., gli attori precisavano di richiedere anche il risarcimento del danno morale e/o esistenziale da vacanza rovinata.

La causa, concessi alle parti i termini richiesti ex art. 184 c.p.c., veniva istruita con l'acquisizione di documenti, l'espletamento di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta contumace (il quale non si presentava a renderlo, senza un legittimo impedimento, malgrado notifica dell'ordinanza ammissiva della prova, in data 15/2/2005) e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12/10/2006 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60+20).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta, dalla documentazione in atti, che gli attori acquistavano, in data 31/1/2003, presso l'agenzia di viaggi [REDACTED] in Roma, un pacchetto turistico, comprendente volo aereo, Roma Fiumicino-Male-Roma Fiumicino, e soggiorno balneare, per due persone, all'isola Bathala nelle Maldive, con partenza il 23/2/2003 e rientro in Italia il 3/3/2003, versando € 3.946,00 (doc.ti 1,2,3 e




4 atti attori e doc.to 1 atti convenuta [REDACTED], e che, il giorno prima della partenza, il 22/2/2003, la Itinera li informava che, a causa di eccessive prenotazioni, veniva cambiata la località del soggiorno balneare, dall'isola Bathala all'isola Palm Island, modifica che i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] rifiutavano, comunicando la propria volontà in una e-mail trasmessa alla [REDACTED] dal [REDACTED] lo stesso 22/2/2003, seguita poi, il 24/2/2003, da due raccomandate, inviate il 26/2/2003, alla [REDACTED] ed il 28/2/2003, alla [REDACTED] con richiesta di restituzione dell'importo versato. Risulta poi che Itinera effettuava un bonifico, in data 19/2/2003, in favore della [REDACTED], in relazione al pacchetto turistico per cui è causa, di € 3.570,64 (doc.to 2 atti convenuta [REDACTED]). Nelle condizioni generali di contratto, allegate, veniva previsto che, in caso di modifica in maniera significativa di un elemento essenziale del contratto, il consumatore avrebbe dovuto comunicare la propria scelta, di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, o di accettare la variazione, "entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti si intende accettata".

In linea generale, nel nostro ordinamento, la materia del viaggio turistico, già disciplinata dalla L.1084/1977, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di Bruxelles del 23/4/1970, applicabile ai viaggi internazionali, e dal D.lgs. 111/1995, con il quale è stata data attuazione in Italia alla Direttiva n. 90/314/CEE concernenti i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", è oggi regolata dagli artt.82/100 del Codice del Consumo, di cui al d.lgs. 206/2005.

Nel caso in esame, il contratto prenotato ed acquistato dagli attori aveva ad oggetto un pacchetto turistico, per la contemporanea presenza degli elementi indicati nelle lettere a) e b) dell'art.2 del D.lgs. 111/1995, oggi lett. a) e b) dell'art.84 del Codice del Consumo (trasporto aereo per e dall'aeroporto di Male, nelle Maldive, alloggio in camera doppia con trattamento di pensione completa, formula "all inclusive").

In ordine ai requisiti di forma del contratto ed agli obblighi gravanti sul professionista, l'art.6 della stessa legge (oggi art. 85 C.C.) prescrive l'obbligo della forma scritta ("in termini chiari e precisi") del contratto di vendita del pacchetto turistico e di consegna al consumatore di copia del contratto, sottoscritta dai contraenti, l'art.8 (art. 87 C.C.) impone la comunicazione, prima dell'inizio del viaggio, al consumatore delle "generalità o recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore" (punto b), con divieto di fornire allo stesso "informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia il mezzo mediante il quale dette comunicazioni vengono comunicate al consumatore", mentre l'art.9 (art.88 C.C.) specifica le indicazioni che deve contenere, "in modo chiaro e preciso", l'opuscolo informativo, ove posto a disposizione del consumatore, disponendo che "le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore ed il venditore in relazione



[Handwritten signature]

alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate siano state comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto...".

Ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 111/1995 (oggi art. 93 C.C.), in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore (vale a l'agenzia di viaggi che vende materialmente il pacchetto turistico, facendo da tramite tra il *tour operator* ed il cliente consumatore) *"sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile"* (formula che riproduce il disposto di cui all'art.1218 c.c.). L'art.17 (art. 96 C.C.) della stessa legge poi prevede che l'organizzatore ed il venditore non rispondono *"quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore"*, pur essendo comunque tenuti ad apprestare *"con sollecitudine"* ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.

In sostanza, è il contraente, di cui è allegato e dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, l'inadempimento, che deve fornire adeguata prova contraria, come, in generale, peraltro affermato dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite (C.C.13533/2001), risolvendo un contrasto giurisprudenziale (a favore C.C. 7027/2001; C.C. 11629/1999; C.C. 10446/1994): *"in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite"*.

L'art.19 (art.98 C.C.) della stessa legge prevede poi che *"ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo"* e che il consumatore *"può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza"*.

[Firma]



La Direttiva 90/134/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i "circuiti tutto compreso" (che ha dato luogo alla legge nazionale di attuazione n.111 del 1995), prescrive, al riguardo, all'art.5 par.4, che "ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata *in loco* dal consumatore deve essere segnalata *al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata*, al prestatore dei servizi interessato nonché all'organizzatore e/o al venditore. Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro e preciso" ed, all'art.5 par.6, che "*in caso di reclamo, l'organizzatore e/o il venditore, o il suo rappresentante locale, se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate*".

La legge n. 111/1995 (e la Direttiva 90/314/CEE) non contempla, per le contestazioni, da parte del consumatore, che non receda dal contratto di viaggio, di inadempienze dell'agenzia intermediaria o dell'organizzatrice, alcun termine di decadenza od alcun obbligo di forma scritta, richiedendo semplicemente che le contestazioni vengano effettuate "senza ritardo", facoltizzando soltanto il consumatore medesimo ad effettuare un formale reclamo scritto, entro dieci giorni dalla data programmata del rientro.

L'art.12 del d.lgs.111/1995 (oggi art.91 C.C.) attribuisce poi all'organizzatore un vero e proprio *ius variandi*, un potere di modificare unilateralmente il contenuto del contratto, "*prima della partenza*", previo "*immediato avviso in forma scritta al consumatore*", controbilanciato dal diritto di quest'ultimo, in caso di non accettazione di tali modifiche, di esercitare il diritto di recesso, senza penali a suo carico e di richiedere la restituzione "*entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso*" della somma di denaro già corrisposta ovvero l'offerta di altro pacchetto turistico di qualità equivalente o inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto (art.13 d.lgs. 111/1995, oggi art.92 C.C.). Il consumatore deve comunicare all'organizzatore o al venditore la propria scelta "*entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso*" dell'intervenuta modifica.

Ora, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla [redacted] quest'ultima non è tenuta a rispondere in solido con il *tour operator*, non essendo emersa, dall'istruttoria svolta (con il solo interrogatorio del legale rappresentante della [redacted], non presentatosi a renderlo), alcuna responsabilità della Itinera, mera intermediaria per la vendita dei servizi turistici, offerti dal *tour operator* [redacted] nella modifica di un elemento essenziale del contratto, la località ove il soggiorno balneare doveva svolgersi, modifica decisa unilateralmente dal *tour operator*.

Appare pertanto solo parzialmente fondata la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori, atteso lo *ius variandi* esercitato dalla [redacted] e la conseguente mancata esecuzione del contratto

Measso

originario, per scelta dell'organizzatrice del pacchetto turistico, comportamento che ha determinato l'esercizio, da parte della [REDACTED] e del [REDACTED], del diritto di recesso, recesso comunque (peraltro in difetto di eccezione di decadenza non sollevata dalla contumace) da ritenersi tempestivamente esercitato, con l'invio (poi seguito, nei giorni successivi, non essendo gli attori partiti per il viaggio, dall'inoltro di lettere raccomandate) di comunicazione per posta elettronica alla [REDACTED] lo stesso 22/2/2003, un giorno prima della partenza, nel quale la modifica era stata loro comunicata attraverso la consegna del voucher.

In ordine al *quantum debeatur*, deve osservarsi che senz'altro va restituito agli attori l'importo di € 3.946,00, corrispondente all'esborso complessivamente sostenuto per acquistare il pacchetto turistico, non risultando che siano state formulate ai medesimi offerte di pacchetti turistici in sostituzione del viaggio cancellato.


La convenuta [REDACTED] va pertanto condannata alla restituzione di detto importo, maggiorato degli interessi legali, per il ritardo, dal 1°/3/2003, data di scadenza del termine di legge per la restituzione, al saldo.

Viene poi in discussione il riconoscimento agli attori del diritto al risarcimento, oltre che dall'eventuale ulteriore esborso economico non preventivato subito, del c.d. danno da "vacanza rovinata", determinato dal disagio o *stress* sopportato a causa della mancata o inesatta esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato lesa irrimediabilmente o compromesso il loro interesse al pieno godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e/o di riposo conforme alle loro aspettative.

Ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 111/1995 (art.94 C.C.), il danno in oggetto derivante alla persona è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, tra cui rientra la Convenzione di Bruxelles del 1970 CCV. Ai sensi dell'art.13 (e dei successivi artt.14 e 15) di detta convenzione, l'organizzatore di viaggi risponde di "*qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale*".

Si pone in particolare il problema della risarcibilità del danno morale, vale a dire del pregiudizio da sofferenza psichica (patema d'animo) non corporale e transeunte.

In una sentenza del 12/3/2002, Causa C-168/2000, Leitner c/Tui, (G.I. 2002, 1801; Resp.Civ.Prev.2002, 363; Corr.Giur.2002,1000), la Corte di Giustizia CE ha affermato che l'art.5 della Direttiva 90/314/CEE (che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l'organizzatore di viaggi risarcisca i "*danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto*") deve essere "*interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle*




prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva".

E' stato così affermato, a livello di ordinamento comunitario, il principio della risarcibilità del danno morale da inadempimento contrattuale.

Nel nostro ordinamento l'unica norma che prende in considerazione il risarcimento del danno morale è l'art.2059 c.c., nell'ambito della responsabilità da fatto illecito, che dispone che *"il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge"* e pertanto è possibile ottenere il suddetto risarcimento, secondo una lettura restrittiva prevalente sino ad epoca recentissima, solo ove l'illecito integri anche gli estremi di un reato, in virtù del combinato disposto degli artt.2059 c.c. e 185 c.p..

La giurisprudenza di merito per consentire il risarcimento dei danni morali da inadempimento, senza scontrarsi con i limiti posti dall'art.2059 c.c., ha fatto quindi riferimento ad un *tertium genus* di danno ovvero al danno c.d. esistenziale (G.Pace di Milano 18/12/2000, con riguardo ad un contratto di trasporto aereo, e G.Pace Verona 16/3/2000, G.I.2001, I, 1158, con riguardo ad un contratto di telefonia mobile).

Con riferimento specifico poi ai contratti in materia di viaggi e turismo, sia la Convenzione internazionale sul Contratto di Viaggio (CCV) del 23/4/1970, ratificata con L.1084/1977, applicabile ai soli viaggi internazionali, sia il D.lgs.111/1995, con cui è stata recepita la Direttiva 90/314/CEE, nulla dicono a proposito del contenuto del danno "da vacanza rovinata", ma gli artt.13/15 della Convenzione del 1970 danno rilievo a "qualunque pregiudizio" (e la norma è stata applicata, per dare riconoscimento ad un danno non patrimoniale, da T.Torino 8/11/1996, G.I. 1997, II, 58).

La giurisprudenza di merito ha pertanto fatto richiamo o al danno patrimoniale (T.Bologna 15/10/1992, Contratti, 1993, 327; T.Milano 26/11/1992, Resp.Civ.Prev.1993, 856) o ad una voce di danno non patrimoniale, autonoma e distinta da quello patrimoniale (T.Roma 6/10/1989, Resp.Civ.Prev.1991,512, criticata tuttavia per carenza di motivazione circa le norme applicate), o ad un danno morale risarcibile, a prescindere dalla natura patrimoniale o non patrimoniale, in forza del combinato disposto degli artt.2059 c.c. e 13 e 15 della Convenzione del 1970, ove si parla di "qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore" (T.Torino 28/11/1998, Riv.Circ.Trasp.1998, 1004; T.Milano 4/6/1998, Contratti, 1998, 39) ovvero al danno biologico (G.Pace di Siracusa 26/3/1999, G.C., 2000, I, 1205, con aggravamento però dell'onere probatorio a carico del danneggiato, a mezzo anche di consulenza medica; v. G. Pace Venezia 1°/6/2000, Giudice di Pace, 2000, 307, che ha negato il danno perché non documentalmente provato).



Alla luce della sentenza interpretativa-integrativa della Corte di Giustizia però il fondamento del risarcimento del danno morale da vacanza rovinata deve essere ormai ravvisato nello stesso art.5 della direttiva 90/314/CEE, come interpretata dalla Corte, e, per il principio di armonizzazione dell'ordinamento comunitario sopra richiamato, secondo il quale, pur non essendo la direttiva direttamente applicabile nei rapporti interpretati, il giudice nazionale deve, per quanto possibile, interpretare le norme del proprio ordinamento in conformità alla lettera ed allo scopo della direttiva per conseguire il risultato da questa perseguito, le leggi nazionali di recepimento della direttiva, che nulla hanno detto al riguardo, vanno interpretate in modo tale da colmare tale lacuna.

Diversi giudici di merito hanno ormai seguito le argomentazioni espresse dalla Corte di Giustizia, riconoscendo la piena risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata (T.Roma 19/5/2003; T.Roma 23/6/2003; G.Pace Lecco, GIUS, 2002, 1195, secondo cui "il danno da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio al benessere psicologico subito nel periodo destinato al riposo, ha natura di danno morale ed è risarcibile, in via equitativa, anche se non è configurabile un illecito penale"; T.Verbania 23/4/2002, G.Me.2002, 1193, secondo il quale il danno da vacanza rovinata "va qualificato come danno non patrimoniale ed è risarcibile in base alle previsioni della legge sulla tutela del consumatore ex art.16 D.lgs.111/1995, norma che va interpretata nel senso che essa dia implicitamente riconoscimento alla risarcibilità del danno morale derivante da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso, risolvendosi così lo stesso in una delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale previste dalla legge ai sensi dell'art.2059 c.c.").

Peraltro, più in generale, va osservato che di recente la Suprema Corte, muovendo dalla constatazione dell'ormai non sporadico riconoscimento dato dalla giurisprudenza (si pensi a quella peculiare figura di danno non patrimoniale che è il danno biologico) e dal legislatore al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona, intesa nell'ampia accezione considerata dall'art.2 Cost., non connotati da rilevanza economica, anche al di fuori delle ipotesi di reato (art.29 L.675/1996, in ipotesi di impiego di modalità illecite nella raccolta dei dati personali; art.44 co.7° D.lgs. 286/1998, in caso di adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici e religiosi; art.2 L.89/2001, in ipotesi di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo), ha affermato (C.C. 8827 e 8828/2003) che la riserva di legge prevista dall'art.2059 c.c., interpretato alla luce dei principi costituzionali, deve essere intesa non soltanto come riferita all'art.185 c.p. ed alle altre norme previste dalle legislazioni speciali, che hanno espressamente previsto il risarcimento dei danni non patrimoniali, ricorrendo anche tutte le volte in cui vi sia lesione di valori della persona costituzionalmente protetti.



[Handwritten signature]

Deve pertanto essere riconosciuto agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale da c.d. "vacanza rovinata". Né la legge prescrive, a fronte di modifiche unilaterali di elementi essenziali del viaggio da parte dell'organizzatore, operate e comunicate prima della partenza, la necessità di un "giustificato motivo" per l'esercizio del recesso da parte del consumatore. Può comunque ritenersi che gli attori abbiano confidato ragionevolmente nell'aspettativa di una programmata vacanza in una determinata località ed abbiano quindi risentito di uno stato di malessere per non averne potuto godere.

Tale danno non può che essere risarcito in via equitativa ed occorre tenere conto della entità del disagio sofferto, in rapporto alla durata complessiva del viaggio, e del prezzo complessivo corrisposto per il pacchetto turistico: ora, considerati il costo totale del viaggio (€ 3.946,00), la sua durata complessiva programmata (una settimana), appare equo liquidare un importo complessivo di € 600, ai valori attuali, per ciascuno degli stessi.

Sull'importo dei danni liquidati, pari ad € 1.200,00, sono altresì dovuti i c.d. interessi compensativi, dalla data del fatto illecito (febbraio 2003) alla data della presente sentenza, in quanto deve essere remunerato il creditore per il mancato godimento della somma suddetta. Trattandosi in definitiva di una voce di danno, secondo le Sezioni Unite del 17/2/1995 n.1712, la relativa prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice, mediante criteri presuntivi ed equitativi; il tasso di tali interessi non necessariamente deve essere quello legale, ma "deve essere tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto". In ogni caso gli interessi "non possono essere fatti decorrere dalla data dell'illecito ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata", ma devono essere calcolati sugli importi parziali della "somma capitale", rivalutata di anno in anno, fino alla data della sentenza. Ora, considerata l'epoca dell'illecito, la qualità e la condizione personale del creditore e le caratteristiche della fattispecie concreta, appare congruo liquidare per tal voce di danno un interesse medio del 2,5% (quale coefficiente inferiore tra il rendimento medio dei titoli di stato ed la media degli interessi legali relativi all'anno dell'illecito), in via equitativa.

In conclusione, la sola convenuta contumace [REDACTED] va condannata alla restituzione agli attori dell'importo di € 3.946,00, oltre interessi legali, per la mora, dal 1°/3/2003 al saldo, ed al risarcimento del danno ulteriore cagionato agli attori e quindi al pagamento della somma complessiva di € 1.200,00, per tutti e due gli attori, ai valori attuali, oltre interessi al tasso medio del 2,5% calcolati, dal febbraio 2003 ad oggi, sul capitale originario, rivalutato anno per anno, ed interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo per la mora.

Le spese, liquidate come in dispositivo, forfetariamente in difetto di notula, quanto alla convenuta [REDACTED] seguono la soccombenza.





PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, in persona del giudice unico Dr. Giulia Iofrida, sulle domande promosse da [redacted] e [redacted], con atto di citazione notificato il 22/5/2003 ed il 23/6/2003, nei confronti, rispettivamente, delle società [redacted] ed [redacted] in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nella contumacia della [redacted] così provvede:

- I) respinge la domanda attrice nei confronti della convenuta [redacted]
 - II) condanna la convenuta contumace [redacted] alla restituzione agli attori dell'importo di € 3.946,00, oltre interessi legali, per la mora, dal 1°/3/2003 al saldo, ed al pagamento della somma complessiva di € 1.200,00, per tutti e due gli attori, ai valori attuali, a titolo di risarcimento del danno ulteriore, oltre interessi al tasso medio del 2,5% calcolati, dal febbraio 2003 ad oggi, sul capitale originario, rivalutata anno per anno, ed interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo per la mora;
 - III) condanna gli attori, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta [redacted] liquidate in complessivi € 1.850,00, di cui € 900,00, per onorari, € 880,00, per diritti, € 70,00 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge;
 - IV) condanna la convenuta contumace [redacted] al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi € 2.030,40, di cui € 980,00, per onorari, € 916,00, per diritti, € 134,40 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge
- Così deciso il 15/1/2007, in Roma.

IL GIUDICE




Depositato in Cancelleria
Roma, il 17 GEN. 2007
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr.ssa ROTELLA Tiziana)



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr.ssa ROTELLA Tiziana)

17 GEN. 2007

SENTENZA 922/04

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI € 7,23

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI

RILASCIATA A RICHIESTA DELL'AVV. ALECCCE

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 86 DPR 28-4-1986 N. 131

ROMA, LI. **- 8 MAR. 2007**



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Il Cancelliere
Fabrizio Montagna

